



Allegato B)

# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UNA AGENZIA PER IL LAVORO A CUI AFFIDARE, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG 8819126CFE - N. GARA 8208391















# Art. 1 - Finalità e oggetto dell'appalto

Oggetto della procedura è la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore economico, sul quale basare l'aggiudicazione di appalti specifici per il servizio di "somministrazione di lavoro" a tempo determinato a favore delle figure professionali – nel settore dei Servizi Ambientali - i cui profili sono di seguito indicati, con inquadramenti riferiti al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Servizi Ambientali - dei Servizi ambientali Utilitalia da impiegare presso la sede di Valmadrera e le Unità operative di Annone di Brianza e Calolziocorte.

QUALÍFICA	LIV. INQ.	AREA	DECLARATORIA E PROFILO ESEMPLIFICATIVO	TARIFFA ORARIA
Operaio	J	AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TUTELA E DECORO DEL TERRITORIO	Lavoratori che eseguono operazioni esecutive semplici, anche utilizzando attrezzature macchinari o strumenti a motore nonché veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria A, che non richiedono conoscenze professionali specifiche ma un periodo minimo di pratica.	Vedi tabella a
Operaio	1	AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TUTELA E DECORO DEL TERRITORIO	Lavoratori che, adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio, oltre a svolgere le mansioni ricomprese nel livello J, eseguono la propria attività anche utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B, esclusivamente per spostarsi lungo il percorso nel quale svolgono attività di spazzamento manuale	
Operaio	2B	AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TUTELA E DECORO DEL TERRITORIO	Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "B", con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello 3.	
Operaio	3B	AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TUTELA E DECORO DEL TERRITORIO	Lavoratori che sono adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio con l'ausilio di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "B". Svolgono attività esecutive, sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del	













			proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.	
Operaio	48	AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TUTELA E DECORO DEL TERRITORIO	Lavoratori che svolgono attività esecutive richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento.	
Operaio	3B	AREA CONDUZIONE	Lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate.  Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "C".  Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, assicurano la loro prestazione, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati, quali: autocompattatore; autolavacassonetti; autocarri per trasporto rifiuti; autoinnaffiatrice; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a 6 T, pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a 10 T. Appartiene altresì a questo livello il conducente di autocompattatore addetto al servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di operatore unico ovvero in concorso con altro operatore.	
Operaio	4B	AREA CONDUZIONE	Lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "C" o superiore.	













			*	
			manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati (es. autocompattatore assistito da dispositivi di caricamento video, autolavacassonetti ecc.) e comunque assicurando anche le operazioni complementari necessarie per il completamento delle funzioni operative degli stessi (es. aggancio e sgancio di scarrabili, rimorchi, multibenne, ecc.).	
Operaio	J	AREA IMPIANTI E LABORATORI	Lavoratori che eseguono operazioni semplici, a contenuto manuale, con l'utilizzo di attrezzature, macchinari o strumenti, che non richiede conoscenze professionali specifiche, né la conduzione di veicoli, ma un periodo minimo di pratica.	
Operaio	1A	AREA IMPIANTI E LABORATORI	Operai che eseguono attività richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, anche utilizzando attrezzatura, strumenti e macchinari, anche a motore.	в 1
Operaio	2B	AREA IMPIANTI E LABORATORI	Operai comuni che, oltre a svolgere mansione di cui alla declaratoria del primo livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari, anche di manutenzione, richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando macchinari e/o apparecchiature. Possono utilizzare veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria B.	
Operaio	3	AREA IMPIANTI E LABORATORI	Operai qualificati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate. Possono utilizzare veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "C".	
Operaio	4B	AREA IMPIANTI E LABORATORI	Operai specializzati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento. Possono utilizzare autoveicoli per la guida dei quali è	*













-			richiesto il possesso della patente di categoria "C" o superiore.	
Operaio	5B	AREA IMPIANTI E LABORATORI	Operai che svolgono mansioni di massima specializzazione nonché interventi manutentivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento.	
Operaio	, J	AREA OFFICINE E SERVIZI GENERALI	Lavoratori che eseguono attività semplici, a contenuto manuale, con utilizzo di attrezzature, macchinari o strumenti, che non richiedono conoscenze professionali, né la conduzione di veicoli, ma un periodo minimo di pratica.	
Operaio	1A	AREA OFFICINE E SERVIZI GENERALI	Lavoratori che eseguono operazioni semplici le quali non richiedono conoscenze professionali ma un periodo minimo di pratica, anche utilizzando strumenti e macchinari, anche a motore.	
Operaio	2B	AREA OFFICINE E SERVIZI GENERALI	Lavoratori/operai comuni che, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "B".	
Operaio	3B	AREA OFFICINE E SERVIZI GENERALI	Lavoratori/operai qualificati che svolgono attività esecutive sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate. Nell'ambito delle loro mansioni possono essere adibiti alla conduzione di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto al più il possesso della patente di categoria "C".	
Operaio	48	AREA OFFICINE E SERVIZI GENERALI	Lavoratori/operai specializzati che svolgono attività esecutive anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento. Nell'ambito delle loro mansioni possono essere	













			adibiti alla conduzione di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "C" o superiore.	-
Operaio	5B	AREA OFFICINE E SERVIZI GENERALI	Lavoratori che svolgono attività di elevato contenuto professionale. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento.	
Impiegato	3B	AREA TECNICO AMMINISTRATIVA	Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive, sia tecniche che amministrative, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.	
Impiegato	4B	AREA TECNICO AMMINISTRATIVA	Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate.	E
Impiegato	5B	AREA TECNICO AMMINISTRATIVA	Lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto professionale tecniche/amministrative. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività.	





		÷	Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento.	
Impiegato	6В	AREA TECNICO AMMINISTRATIVA	Lavoratori di concetto che svolgono attività di natura tecnica o amministrativa, le quali, pur svolgendosi nell'ambito o nei limiti di direttive generali, richiedono specifica competenza tecnico-professionale ed esperienza, con facoltà di decisione ed autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi di ufficio, reparto o centro di servizi di notevole rilevanza cui appartengono. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori della unità organizzativa di propria competenza e della quale sono formalmente responsabili.	

Sono comprese nell'oggetto del servizio sia l'attività di ricerca e selezione del personale temporaneo, sia la gestione amministrativa dello stesso.

Le singole forniture di somministrazione lavoro saranno richieste di volta in volta da Silea SpA. Pertanto, in esecuzione agli obblighi contrattuali che andrà ad assumere con il presente contratto, l'Agenzia aggiudicataria si impegna ad attivare, su richiesta scritta da parte di Silea SpA, una o più somministrazioni singole o plurime esclusivamente finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine organizzativo o sostitutivo.

Il candidato, al fine della partecipazione del colloquio, dovrà presentare autocertificazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal Regolamento per la selezione del personale dipendente e dal codice antimafia.

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione delle condizioni contenute nei documenti di gara.

I lavoratori saranno adibiti allo svolgimento dei servizi indicati negli atti di gara e dovranno svolgere la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo di Silea SpA nelle forme e secondo la disciplina del contratto di somministrazione lavoro temporaneo.

### Art. 2 - Normativa di riferimento

Dovranno essere osservati i principi e la disciplina previsti, tra le altre, dalle seguenti fonti: D.Lgs 165/2001, Legge n. 30/03, Legge n. 125/2013, D. Lgs. 50/2016, D.P.R. 207/2010 per le parti in vigore, D. Lgs. 276/2003, D. Lgs. 81/2015, D. Lgs. 81/2008, L. 136/2010, L. 96/2018, D.Lgs 196/2003 e dai CCNL vigenti al momento. Inoltre si dovrà altresì osservare quanto stabilito dal disciplinare di gara e dal presente capitolato.

L'Agenzia affidataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate, in qualunque forma.





# Art. 3 – Durata dell'accordo quadro, importo presunto, specifiche del servizio

L'affidamento avrà la durata di 12 mesi, con decorrenza presumibilmente dal 01.10.2021, prorogabile per un ulteriore anno.

Il valore (o quantità) stimato dall'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali contratti specifici/ordinativi che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, comprensivo di eventuale proroga tecnica è pari presumibilmente in euro 1.250.000,00.=, IVA esclusa (valore stimato massimo relativo al monte retributivo/contributivo da corrispondere alle risorse che opereranno, inclusa la commissione a remunerazione del servizio prestato dall'agenzia aggiudicataria).

Gli importi sopra riportati hanno la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno carattere presuntivo; infatti il presente affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico di Silea SpA e senza che i concorrenti o l'aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di somministrazione inferiore a quella descritta per le variazioni in corso di contratto.

I concorrenti o l'aggiudicatario, inoltre, non potranno vantare titolo alcuno o risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio in Accordo Quadro da parte di Silea SpA e dei singoli contratti specifici/ordinativi.

L'Aggiudicatario riconosce ed accetta che l'importo del predetto servizio, oggetto del presente Accordo, è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso remunera tutte le attività che l'Aggiudicatario svolgerà ai sensi del presente Accordo e dei successivi contratti specifici, rinunciando sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e o somma,

Silea SpA non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo del presente Accordo quadro che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.

Silea Spa non è vincolata a stipulare nel periodo di durata del presente Accordo, contratti che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Accordo. Silea SpA, potrà, altresì, esaurire l'oggetto del presente Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente Capitolato; in tali casi l'Aggiudicatario non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. L'Aggiudicatario è, invece, vincolato a stipulare i singoli Contratti specifici/ordinativi, alle condizioni di aggiudicazione del presente Accordo, secondo le modalità di cui al successivo art. 4 del presente Capitolato.

Gli importi a base dell'appalto sono calcolati con riferimento ai fabbisogni presunti, sulla base delle necessità e delle condizioni attualmente vigenti in Silea SpA.

Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione.





# Art. 4 - Attivazione delle singole forniture e requisiti del personale

Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di carattere tecnico, sostitutivo, produttivo, organizzativo, anche riferibile all'ordinaria attività, per il potenziamento delle attività svolte da Silea SpA, oppure per non pregiudicare i livelli dei servizi erogati in via temporanea. Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità riportate. Silea SpA procederà, sulla base di effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta all'Agenzia delle singole forniture di lavoro.

Tali richieste saranno formulate in forma scritta e saranno corredate delle seguenti informazioni:

- descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
- indicazione dei rischi specifici di mansione e le misure di prevenzione adottate;
- · modalità e durata della prestazione lavorativa;
- · sede e orario di lavoro;
- l'orario di lavoro contrattuale è fissato in trentotto (38) ore settimanali, dal lunedì al sabato, fatte salve esigenze diverse;
- dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori della stazione appaltante inquadrati nel medesimo profilo.

Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, al momento di inizio del contratto, in relazione alle competenze richieste ed ai rischi generici e specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto da Silea SpA. Il personale somministrato sarà retribuito dall'Agenzia con lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello Silea SpA, a parità di mansioni svolte.

Il lavoratore prima di iniziare il servizio presso silea dovrà essere in possesso della formazione sulla sicurezza del personale generale che dovrà essere a carico dell'Agenzia, in accordo con quanto previsto dall'accordo Stato/Regioni del 21.12.2011, salvo s.m.i.

I lavoratori somministrati che saranno avviati in servizio presso Silea SpA dovranno essere stati sottoposti ad apposita visita pre-assuntiva di idoneità alla mansione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. L'onere economico della visita medica (pre-assuntiva e periodiche previste nel corso del periodo di somministrazione) per il lavoratore temporaneo è a carico di Silea SpA.

# Art. 5 – Obblighi e responsabilità dell'Agenzia aggiudicataria

L'agenzia aggiudicataria si assume l'obbligo:

- di fornire personale già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- entro il termine di 10 giorni naturali consecutivi dalla richiesta di Silea l'Agenzia è tenuta a presentare una lista di almeno 2 candidati, qualora trattasi di figure specialistiche è sufficiente la presentazione di un solo candidato. Nel caso di emergenze legate all'erogazione di un servizio pubblico essenziale valgono le tempistiche offerte in sede di gara che comunque non potranno essere superiori alle 72 ore dalla richiesta di Silea SpA;





- del pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per legge;
- di assicurare il personale somministrato, contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30.06.1965 n. 1124 e s.m.i.
- di aggiornare il personale temporaneo in servizio con piani formativi periodici;
- di garantire la continuità della somministrazione per tutto il periodo contrattuale;
- di stipulare contratti di lavoro individuali per ogni singolo lavoratore temporaneo;
- di trasmettere a Silea SpA, prima dell'inizio dell'attività, copia del contratto individuale tra l'Agenzia e il lavoratore temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nel D.Lgs 276/2003;
- di sostituire, in caso di assenze, su richiesta di Silea SpA, il personale medesimo entro il terzo giorno di assenza;
- acquisire dai candidati proposti una autocertificazione atta ad accertare il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Regolamento per la selezione del personale di pendente e dal codice antimafia;
- partecipare ai colloqui di selezione del personale proposto a Silea SpA, che si svolgeranno presso la sede della società stessa e stesura del verbale relativo alle operazioni svolte, senza nulla pretendere.

Silea SpA potrà richiedere in qualsiasi momento all'Agenzia l'esibizione del Libro Matricola, del modello DM 10, delle buste paga e di ogni altra documentazione idonea.

Qualora l'Agenzia risultasse non in regola con gli obblighi di cui sopra, Silea SpA potrà procedere alla risoluzione del contratto e affidare il servizio all'Agenzia che segue in graduatoria. All'Agenzia inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute.

Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.

### Art. 6 - Modalità di espletamento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Silea spa procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale e fino al limite massimo dell'importo di € 500.000,00.=, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia appaltatrice mediante apposita richiesta scritta a firma del Responsabile, nel termine di preavviso di 2 giorni lavorativi;
- 2) Silea SpA si impegna a corredare ciascuna richiesta di lavoratore con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con mail o via PEC:
- a) descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
- b) modalità e durata presunta della prestazione lavorativa (che dovrà essere riportata nel contratto di lavoro del singolo operatore);











- c) sede ed orario di lavoro;
- d) dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori di Silea SpA inquadrati nel medesimo profilo:
- 3) I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL, ed eventuali contratti integrativi, e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.
- 4) L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore richiesto sarà suddiviso sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti di Silea SpA (38 ore settimanali); fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto;
- 5) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL ed eventuali contratti integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
- 6) La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'Agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione.
- 7) La contribuzione INAIL è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta servizio e basata sul tasso previsto dal sistema di classificazione dell'istituto assicuratore per il settore terziario.
- 8) Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte di Silea SpA.
- 9) In conformità a quanto stabilito dall'art. 34, comma 3) e dell'art. 35, comma 4) del D.Lgs. 81/2015, all'Agenzia compete informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e di formare ed addestrare all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Silea SpA osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti;

L'Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso Silea SpA.

- 10) Silea SpA osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni.
- 11) Il personale richiesto da Silea SpA dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento.
- 12) Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo.





13) I buoni pasto elettronici saranno corrisposti da Silea SpA e verrà comunicato all'Agenzia il numero e l'importo per assoggettamento contributivo/fiscale da parte dell'Agenzia stessa.

Il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

La contribuzione previdenziale è quella per i dipendenti delle agenzie di somministrazione lavoro. La contribuzione assistenziale è quella riferita alla tariffa INAIL della voce di rischio comunicata nella scheda di richiesta fornitura.

Silea SpA corrisponderà all'agenzia solo il costo delle ore effettivamente lavorate; in caso di assenza non giustificata del lavoratore per malattia, infortunio, ferie ecc., nessun corrispettivo è dovuto all'agenzia fornitrice, la quale invece dovrà retribuire il prestatore di lavoro.

Art. 7 - Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro a tempo determinato Nel caso d'interruzione della prestazione lavorativa pari o superiore a n. quattro (4) giorni per assenza improvvisa, non giustificata o non programmabile, l'Agenzia dovrà sostituire il lavoratore entro il terzo giorno lavorativo successivo ed il contratto del lavoratore stesso sostituito si intenderà risolto.

La mancata sostituzione del lavoratore potrebbe costituire ad insindacabile giudizio di Silea SpA, giusta causa di risoluzione del contratto d'appalto a termini dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ogni e qualsiasi danno derivante dalle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, dovrà essere risarcito a favore di Silea SpA, da parte dell'Agenzia in caso di inadempimenti imputabili direttamente all'Agenzia stessa.

Nel caso in cui le prestazioni del lavoratore somministrato non fossero adeguate a quanto richiesto o nel caso di mancato superamento del periodo di prova, l'Agenzia sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, su motivata istanza di Silea SpA, a procedere alla sostituzione del lavoratore stesso nel termine perentorio indicato al comma 1, decorrente dal giorno del ricevimento della richiesta.

Nelle fattispecie previste dal presente articolo, Silea SpA provvederà a formalizzare all' Agenzia tramite PEC in maniera motivata, puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione del lavoratore ovvero altre motivazioni.

A seguito della contestazione di cui sopra, l' Agenzia, entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della PEC di cui al precedente comma, dovrà formalizzare controdeduzioni da trasmettere a Silea SpA con lo stesso mezzo.

Silea SpA si impegnerà in proposito ad assumere tempestivamente definitive determinazioni che comunicherà all'Agenzia sempre via PEC al fine dell'eventuale conferma della necessità della sostituzione del lavoratore, ad insindacabile giudizio di Silea SpA stessa.

Per ogni giorno di ritardo dell'Agenzia negli adempimenti delle fattispecie previste dal presente articolo, si applica la penalità giornaliera di cui all'art. 16 penali del presente Capitolato.





# Art. 8 - Libertà sindacali.

Ai lavoratori somministrati sono riconosciute le libertà per le attività sindacali di cui alla L. 300/70.

### Art. 9 - Clausola sociale.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale già impiegato, limitatamente a quanto compatibile con la vigente normativa e con la natura del contratto di somministrazione, e dunque con le esigenze di reperimento di personale temporaneo, che potranno mutare nel numero nel corso della presente procedura, è fatto obbligo all'Agenzia affidataria di garantire la continuità delle somministrazioni dei rapporti di lavoro in essere al momento della stipula del contratto al fine di assicurare la continuità del servizio e dell'occupazione, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, compatibilmente con l'organizzazione di impresa del medesimo aggiudicatario e con le esigenze tecnico organizzative previste per l'esecuzione del servizio.

# Art. 10 - Corrispettivo e modalità di pagamento.

Il moltiplicatore indicato in offerta dall'Agenzia si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza.

Silea SpA si obbliga a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria derivante dall'offerta, oltre IVA sulla parte imponibile, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dai contratti collettivi di riferimento e dagli integrativi di settore.

Silea SpA corrisponderà all'Agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.

L'Agenzia aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione a Silea SpA dell'assenza del lavoratore e, su richiesta di Silea SpA, a sostituire il medesimo a partire dal terzo giorno di assenza.

In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l'Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

L'agenzia emetterà per il servizio in oggetto, fatture mensili, contenenti i seguenti dati:

- numero di contratto e nominativo del lavoratore;
- quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
- numero CIG;
- tariffa, così come derivante dall'offerte e dalla prestazione resa;
- retribuzioni accessorie: costo unitario delle stesse, relativo margine di agenzia;
- IVA sul margine di agenzia;
- Totale fattura.





Ai fini del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, Silea SpA ed il lavoratore somministrato sottoscriveranno un'apposita scheda "foglio presenze" indicante le ore lavorate e le indennità spettanti, che sarà trasmessa all'agenzia a cura di Silea SpA.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sarà accertata, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, la regolare esecuzione del servizio. La liquidazione dei compensi, avverrà entro i successivi 30 giorni, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori, con determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative di Silea SpA correlate ai vincoli di legge.

I pagamenti con scadenze 31.08 e 31.12 verranno posticipati rispettivamente al 10.09 e 10.01.

Qualora la fattura dovesse pervenire oltre il 10 (dieci) del mese successivo alla data di emissione della fattura, il pagamento slitterà al mese successivo.

Si informa che alla data odierna la nostra Società si trova ad opera in regime di scissione dei pagamenti (split payment).

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

### Art. 11 - Ritenuta a garanzia.

Sul corrispettivo del contratto saranno effettuate le ritenute a garanzia di cui al codice dei contratti.

L'importo delle ritenute sarà svincolato in sede di liquidazione finale, alla conclusione del contratto, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

### Art. 12 – Obblighi a carico di Silea SpA.

Silea SpA si impegna a comunicare all'Agenzia gli estremi del CCNL da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.

Nel caso in cui dovesse adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, Silea SpA ne darà comunicazione scritta all'Agenzia, con conseguente modifica del compenso spettante.

Silea SpA corrisponderà all'agenzia il compenso, comprensivo della quota ferie ed ex festività, per il servizio effettivamente reso dal lavoratore, gli straordinari ove espressamente richiesti ed autorizzati e le festività cadenti di domenica le indennità per il lavoro festivo, i turni, la reperibilità, il lavoro notturno ogni qualvolta si verifichino, con ESCLUSIONE di eventuali assenze del lavoratore (es. per malattia ed infortunio, ferie) congedi, permessi o congedi straordinari che sono a rischio dell'agenzia.





L'agenzia dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo.

Silea SpA, in caso di inadempienze dell'Agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall'Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

## Art. 13 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

Silea SpA attraverso i propri servizi tecnici/amministrativi si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli per l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale.

Qualora dai controlli qualitativi e quantitativi effettuati il servizio dovesse risultare non conforme alle disposizioni del Capitolato, l'Agenzia dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Il Direttore dell'esecuzione effettuerà la verifica di conformità, tramite controllo sulle modalità di effettuazione del servizio, a quanto contrattualmente stabilito, al fine di constatarne la rispondenza rispetto a quanto proposto in sede di offerta.

Nel caso vi fossero da evidenziare all'Agenzia eventuali segnalazioni, osservazioni e/o richieste di chiarimenti e/o prescrizioni, alla stessa sarà assegnato un temine di dieci (10) giorni per le presentazioni delle proprie precisazioni e/o per il compimento delle prescrizioni cui è richiesto di uniformarsi. Nel caso, invece, tale valutazione fosse negativa a causa di rilevante inadempienza contrattuale, Silea SpA procederà a formalizzare la relativa contestazione, secondo le modalità di cui al successivo articolo.

Silea SpA, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l'Agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel capitolato d'appalto. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

### Art. 14 - Provvedimenti disciplinari

L'aggiudicataria è titolare del potere disciplinare: le circostanze disciplinarmente rilevanti verranno comunicate tempestivamente da Silea SpA all'aggiudicataria, la quale provvederà a contestarle al lavoratore, a norma dell'art. 7 della L. 300/70.

# Art. 15 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di contratto nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/16, una garanzia fidejussoria.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento.

La polizza o fideiussione bancaria dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto e sino alla certificazione di SILEA SpA circa la regolarità del servizio.





Il deposito cauzionale dovrà essere depositato entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto.

Qualora la ditta risultata aggiudicataria dell'appalto, rinunci o non si presenti nel giorno ed ora stabiliti da SILEA SpA per la firma del contratto, l'aggiudicazione sarà revocata e l'appalto potrà essere affidato da SILEA SpA, a suo insindacabile giudizio, alla ditta che in sede di gara ha offerto le condizioni immediatamente più vantaggiose e che segue in graduatoria oppure ripetere la gara stessa.

La ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per l'effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al suo reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante.

L'Agenzia aggiudicataria dovrà inoltre presentare copia di idonea polizza di assicurazione a copertura dei danni a terzi. L'assicurazione richiesta si riferisce alla responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento che possa verificarsi durante lo svolgimento del servizio da parte dell'impresa aggiudicataria; per quanto riguarda i danni arrecati a terzi dal lavoratore, si fa riferimento all'art. 26 del D.Lgs. 276/03.

Qualora Silea SpA escuta, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l'Agenzia è obbligata a reintegrarla entro 15 giorni dalla data della comunicazione di Silea SpA.

La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta della Agenzia aggiudicataria al termine del contratto e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti. L'omessa o irregolare costituzione della cauzione, comporterà l'impossibilità alla stipula del contratto.

### Art. 16 - Contratto d'appalto

Il presente affidamento verrà regolarizzato mediante scrittura privata.

Tutte le spese di contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Per il caso di mancato versamento, Silea SpA ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento.

# Art. 17 - Recesso dal contratto da parte dell'agenzia aggiudicataria

Il recesso dal contratto da parte dell'Agenzia aggiudicataria comporterà l'incameramento della cauzione definitiva costituita secondo il relativo articolo fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

La cauzione definitiva gli oneri anche per il mancato adempimento del contratto.

In caso di recesso unilaterale da parte di Silea SpA, facoltà prevista dal D.Lgs. 50/2016, Silea SpA si riserva di non corrispondere il margine di Agenzia dovuto, il costo del lavoro sarà sempre riconosciuto.





# Art. 18 - Emissione d'ordine in pendenza di stipulazione di contratto

Silea SpA si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.

# Art. 19 - Divieto di subappalto

È fatto divieto all'Agenzia aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto, sotto pena di decadenza dell'aggiudicazione.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

### Art. 20 - Penali

In caso di ritardo nella selezione/ sostituzione del prestatore di lavoro richiesto da Silea SpA, rispetto alle tempistiche indicate nel presente capitolato o nella relazione tecnica, verrà applicata una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori.

Qualora l'agenzia per il lavoro sia inadempiente, anche parzialmente, nell'esecuzione della prestazione oggetto del futuro contratto rispetto alle modalità e ai termini previsti dal medesimo ovvero offerti in sede di gara, Silea SpA potrà avvalersi di altra agenzia per il lavoro, senza alcuna formalità, per l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall'agenzia per il lavoro aggiudicatrice, alla quale saranno addebitati i relativi costi, oltre agli eventuali danni subiti da Silea spa.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali verrà contestata immediatamente da Silea spa a mezzo nota scritta inoltrata all'agenzia per il lavoro aggiudicataria anche a mezzo PEC e alla medesima verrà richiesto di controdedurre entro 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della comunicazione.

Per il pagamento delle penalità e l'eventuale rifusione dei danni subiti, Silea SpA potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'agenzia per il lavoro aggiudicatrice ovvero in mancanza sulla garanzia definitiva.

# Art. 21 - Risoluzione Del Contratto

Per qualunque inadempienza agli obblighi previsti dal presente capitolato, Silea SpA, dopo aver assegnato mediante PEC un termine di 10 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere, si riserva il diritto di risolvere il contratto in corso, ai sensi dell'articolo 1454 del C.C.

Silea SpA si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto nel caso di:

- a) mancato pagamento delle retribuzioni ovvero di mancato versamento dei contributi a favore dei prestatori di lavoro da parte dell'agenzia per il lavoro aggiudicataria;
- b) nel caso di mancata presentazione della lista di candidati prevista all'art. 5 per più di tre volte nell'arco dell'anno o in caso di presentazione parziale della lista di candidati per più di cinque volte nell'arco dell'anno;





- c) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro;
- d) cessione anche parziale del contratto, ovvero di subappalto;
- e) venir meno, durante il rapporto contrattuale, di uno dei requisiti minimi previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto;
- f) revoca dell'autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
- g) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, entro 15 giorni dalla richiesta da parte di Silea spa, quando questa sia stata escussa nei casi previsti dal presente capitolato ovvero dalla legge:
- h) esecuzione delle transazioni relative al servizio senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a..

La risoluzione si verificherà di diritto al momento del ricevimento da parte dell'agenzia per il lavoro aggiudicataria di una PEC con la quale Silea spa dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In seguito alla risoluzione, non si farà luogo alla corresponsione di alcuna indennità per l'agenzia per il lavoro aggiudicataria.

È fatto salvo per Silea spa il diritto di chiedere il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti e di intraprendere ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per la tutela dei propri interessi.

### Art. 22 - Facoltà di recesso

Silea spa si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo per sopraggiunti motivi di interesse pubblico. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto, mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC, che dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della data di recesso.

Dalla data di efficacia del recesso, l'agenzia per il lavoro dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per Silea SpA.

In tal caso Silea spa si obbliga a pagare all'agenzia per il lavoro aggiudicataria il compenso per le attività prestate, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, senza alcun altro onere da parte di Silea spa e rinunciando l'agenzia per il lavoro aggiudicataria a qualsiasi ulteriore pretesa.

### Art. 23 - Foro competente

Il foro competente è quello di Lecco.

# Art. 24 - Obblighi di riservatezza

Il personale dell'agenzia per il lavoro è tenuto al rispetto della normativa a tutela della privacy, con riferimento ai dati e alle notizie di cui venga a conoscenza in ragione dell'esecuzione del servizio.





Il personale medesimo è, inoltre, obbligato a mantenere la riservatezza e a non divulgare in alcun modo notizie, informazioni, corrispondenza relative alle attività e agli atti e provvedimenti posti in essere da Silea spa.

# ART. 25 - Obblighi di tracciabilità

Ai sensi dei commi 1, 7 e 8 dell'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., con l'affidamento della fornitura in oggetto, l'Agenzia affidataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento di cui trattasi, previsti dallo stesso art.3. A tal fine l'Agenzia affidataria comunicherà i dati relativi al "conto dedicato" sul quale Seruso Spa. effettuerà i pagamenti tramite lo strumento del bonifico bancario come richiesto dal comma 1 del suddetto art. 3, nonché quelli relative ai dati di chi è delegato ad operare sullo stesso.

Sempre ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, Seruso Spa riporterà negli ordinativi di pagamento il CIG relativo alla gara in oggetto.

Qualora l'Agenzia affidataria non assolva agli obblighi previsti dal suddetto art. 3, il contratto di appalto si risolverà di diritto ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della L. 136/2010.

### Art. 26 - Norme finali

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili. Tutte le comunicazioni tra le parti oltre all'offerta saranno in lingua italiana.

Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al capitolato.

### Art. 27 - Trattamento dei dati e consenso al trattamento

Le parti dichiarano di essere informate che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengono trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento di propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quanto lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali degli Enti.

### Art. 28 - Rispetto Codice Etico, Modello 231, PTPC

L'appaltatore si impegna, nell'ambito delle proprie attività, a rispettare rigorosamente le prescrizioni della normativa ex D.lgs. 231/2001, del relativo Modello adottato da Silea spa e del Codice Etico. L'appaltatore si impegna altresì al rispetto di quanto contenuto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del codice Etico di Silea spa.

Il mancato rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Silea spa comporta l'automatica risoluzione del contratto.

Tutti i documenti sopra richiamati sono scaricabili del sito www.sileaspa.it.